

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres.

**Art. 1** oggetto

**Art. 2** modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 3** modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 4** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 5** modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 6** sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 7** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 8** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 9** modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 10** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 11** modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 12** modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 13** modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

**Art. 14** norma transitoria

**Art. 15** entrata in vigore

**Art. 1** oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 217/Pres.

**Art. 2** modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 dopo le parole: <<delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale>> le parole: <<del sistema scolastico regionale>> sono soppresse.

**Art. 3** modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 è sostituita dalla seguente:

<<e) Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, contenente la programmazione degli interventi a sostegno dell'offerta formativa, di seguito Piano;>>.

**Art. 4** modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole: <<approvata con il Piano>> la parola:<<annuale>> è soppressa;
  - b) alla lettera a) dopo le parole:<<il finanziamento>> è inserita la seguente: <<triennale>>.

**Art. 5** modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 dopo le parole: <<sulla base di bandi>> è inserita la seguente: << triennali>>.

**Art. 6** sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 è sostituito dal seguente:

<< Art. 5

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le istituzioni scolastiche aventi la sede legale o almeno una delle sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia.>>.

**Art. 7** modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera b) la parola: <<annuale>> è soppressa;
  - b) alla lettera i) dopo le parole. <<di rendicontazione>> sono aggiunte le seguenti: <<di ogni singola annualità del contributo triennale concesso e di rendicontazione finale>>.

**Art. 8** modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: <<di contributo>> è aggiunta la seguente: <<triennale>>;
- b) alla lettera a) del comma 3 le parole: <<con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie>> sono soppresse;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: <<3 bis. Nel corso di attuazione degli interventi sono ammissibili modifiche dei progetti, previa autorizzazione del Servizio, purché sia mantenuta la coerenza con gli indirizzi programmatici del Piano.>>;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal bando.>>;
- e) il comma 5 è abrogato.

**Art. 9** modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 è abrogata.

**Art. 10** modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) del comma 2 le parole: <<del contributo assegnato>> sono sostituite dalle seguenti: <<del contributo triennale assegnato ripartito per ogni annualità>>;
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi di cui al comma 2, il Servizio provvede alla concessione del contributo triennale ripartito per ogni singola annualità. L'erogazione della prima annualità può avvenire in un'unica soluzione all'atto della concessione.>>;
  - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: <<3 bis. L'erogazione della seconda e terza annualità avviene entro il trenta settembre di ciascun anno.>>.

**Art. 11** modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 la parola: <<annuale>> è soppressa.

**Art. 12** modifica all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 le parole: <<con l'eventuale qualifica di ONLUS in caso di scuole paritarie>> sono soppresse.

**Art. 13** modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 217/2019

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 217/2019 è aggiunto il seguente: <<9 bis. Per gli interventi di cui al Capo II le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento ad ogni singola annualità del contributo triennale.>>.

**Art. 14** norma transitoria

1. Il presente Regolamento si applica alle domande presentate a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dal DPREg. 217/2019.

**Art. 15** entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE